

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 14354

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 31 marzo 2017, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

premesso che, in base al proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è Ente pubblico nazionale di ricerca che promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali settori;

premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni, società, anche internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, le prestazioni di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 dell'8 settembre 2016 ed in vigore dal 23 settembre 2016;

visto l'art. 24 del TU, che ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di adottare, entro il 23 marzo 2017, un atto ricognitivo recante la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e finalizzato ad individuare le partecipazioni da alienate o da sottoporre alle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del T.U.;

vista la disposizione n. 18897 del 22 marzo 2017, adottata in via d'urgenza dal Presidente dell'INFN per le ragioni ivi riportate e allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

esaminato l'atto ricognitivo recante la *“Revisione straordinaria delle Partecipazioni societarie dell'INFN ai sensi dell'art. 24 del T.U., D.Lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175”*, allegato alla disposizione presidenziale n. 18897/2017;

riconosciute le ragioni di urgenza di cui alle premesse della suddetta disposizione;

su proposta della Giunta Esecutiva;

con voti n. 33.favorevoli

DELIBERA

di ratificare la disposizione n. 18897 del 22 marzo 2017, adottata in via d'urgenza dal Presidente dell'INFN e allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

DISPOSIZIONE n°.....18897

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,

- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 dell'8 settembre 2016 e d in vigore dal 23 settembre 2016;
- visto in particolare l'art. 4, comma 1 del TU, in base al quale "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*";
- visto l'art. 24 del TU, che al comma 1 prevede che "*Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.....4. L'alienazione, ..., avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1*".
- visto il comma 5 del suddetto articolo 24, in base al quale "*In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile*";
- vista la sentenza n. 251/2016 che ha dichiarato l'illegittimità parziale della riforma Madia sulla Pubblica Amministrazione di cui alla Legge 7 agosto 2015, n. 124 ed in particolare dell'art. 18, in attuazione del quale è stato emanato il D.Lgs. 175/2016;
- premesso che a seguito della menzionata sentenza costituzionale il Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 ha approvato in via preliminare il decreto integrativo e



IL PRESIDENTE

correttivo del D.Lgs. 175/2016, che tra l'altro, prorogherebbe il termine semestrale di cui all'art. 24, comma 1;

- considerato che il suddetto termine semestrale per l'adozione del provvedimento di revisione scadrà in data 23 marzo p.v., ma che il decreto integrativo e correttivo del TU non è stato ancora oggetto di pubblicazione sulla GURI;
- visto lo schema di "Revisione straordinaria della partecipazioni societarie dell'INFN ai sensi dell'art. 24 del TU, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- ritenuta l'urgenza di approvare la revisione straordinaria della partecipazioni societarie dell'INFN entro il termina del 23 marzo 2017;

DISPONE

1. Di approvare lo schema di "Revisione straordinaria della partecipazioni societarie dell'INFN ai sensi dell'art. 24 del TU, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di sottoporre la presente disposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo dell'INFN, nella prima riunione utile.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
IL PRESIDENTE
(Prof. *Fernando Ferrotti*)